

« Ai fabbricati che per la loro destinazione o particolare costruzione non siano paragonabili con altri consimili, dei quali sia noto il reddito, come convitti, collegi, spedali, teatri, luoghi di delizie e simili, sarà attribuito quel reddito, che si potrebbe cavarne affittandoli o nel loro stato attuale o per qualunque altro uso, di cui siano o possano essere capaci. »

Vediamo così accoppiati gli spedali coi luoghi di delizie per applicare loro la stessa disposizione della legge; onde la conseguenza, che quanto più sarà provvida la beneficenza per procurare nelle umane disgrazie luoghi di ricovero adatti ai bisogni delle classi povere, tanto più sarà grave l'imposta.

Niun dubbio che ha ragione d'essere la esenzione dell'imposta dei fabbricati destinati all'esercizio dei culti; ma sono forse meno impellenti i bisogni ai quali provvede la beneficenza pubblica?

Non si tratta forse di un vero bisogno sociale?

D'altra parte lo Stato, che toglie alle istituzioni di beneficenza i redditi per pagare le imposte dei fabbricati, ove esse ricoverano i poveri, non cessa, in molte occasioni di fare elargizioni a pro dell'una o dell'altra di codeste istituzioni.

Ora non è forse meglio, che tutte siano trattate alla stessa stregua, non facendo loro pagare l'imposta per un reddito, che non hanno e colpendole precisamente nell'atto in cui rendono un servizio sociale?

Non sarebbe difficile cosa al Governo il determinare con una semplice inchiesta l'effetto finanziario dell'abolizione dell'imposta sui fabbricati destinati all'uso immediato della beneficenza; ma si può essere sicuri, che, facendo omaggio al principio di giustizia, non si recherebbe grave danno alle finanze dello Stato. Del resto non è soltanto per la tassa di manomorta che il principio di giustizia fu rispettato; anche recentemente, quando fu aumentata l'imposta sui redditi di ricchezza mobile con la legge 22 luglio 1894, furono in essa, coll'art. 2, esentate dall'aumento le rendite nominative iscritte in nome delle Opere pubbliche di beneficenza, sostituendole con titoli del consolidato 4,50 per cento. Questa fu misura molto più ampia di quella che noi proponiamo, perchè si estese a tutte le rendite delle Opere pie costituite in titoli del Debito Pubblico iscritte in loro capo ed a tutte le Opere pubbliche di beneficenza, mentre la nostra proposta è molto più limitata.